



Comune di Magnago

PROVINCIA DI MI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 102 IN DATA 25/09/2014

OGGETTO:

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ACCESSI NEI LOCALI E NEI LUOGHI DELLE IMPRESE (ART. 7 DEL DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 2011 N. 70, CONVERTITO IN LEGGE 12 LUGLIO 2011 N. 106, PARZIALMENTE MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214)

L'anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di settembre alle ore ventidue e minuti venti nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'Appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Presente
1. PICCO CARLA - Sindaco	Sì
2. SCAMPINI ANDREA - Vice Sindaco	Sì
3. LOFANO ANGELO - Assessore	Sì
4. ALFANO FABIO - Assessore	Sì
5. GRASSI DANIELA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste il Segretario Comunale Dott. Angelo Monolo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra PICCO CARLA, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ACCESSI NEI LOCALI E NEI LUOGHI DELLE IMPRESE (ART. 7 DEL DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 2011 N. 70, CONVERTITO IN LEGGE 12 LUGLIO 2011 N. 106, PARZIALMENTE MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, C

Il Sindaco Sig.ra Carla Picco;

Premesso che l'art. 7, comma 1, del D.L. 13/05/2011, nr. 70 recante "*Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia*", convertito in L., con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, della L. 12/07/2011, nr. 106, così come convertito dall'art. 11, c. 7, del D.L. 06/12/11, nr.201, convertito in L. 22/12/11, nr. 214, sotto la rubrica "semplificazione fiscale", ha introdotto, al dichiarato fine di "*ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti*", nuove modalità dei controlli amministrativi esercitati in forma d'accesso ad attività commerciali da parte di qualsiasi autorità competente, stabilendo che devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo, stabilendo che:

- "*Esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni*";
- "*a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica*";
- "*il coordinamento degli accessi è affidato al comune, che può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio*";
- "*gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre*";
- "*gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare*";
- "*le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresì ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza*";

Rilevato che i Comuni avvalendosi del personale addetto alla polizia locale, a cui è attribuito il compito istituzionale assegnato dalla legge regionale 14 aprile 2003 n.4, svolgono attività di prevenzione e di repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali;

Considerato che il Corpo di Polizia Locale di questo Comune, nell'ambito dell'attività ispettiva in materia di polizia amministrativa locale, effettua accesso ispettivo nei locali delle imprese per effettuare controlli sulla corretta corrispondenza delle attività economiche avviate rispetto alle pratiche istruite, che possono essere così classificati:

- a) accessi richiesti dagli uffici del Comune perché necessari alla definizione di procedimenti

amministrativi attivati dalle stesse imprese con istanze, segnalazioni certificate di inizio attività e atti similari finalizzati all'avvio, alla modificazione o alla cessazione dell'attività d'impresa (commerciale, di somministrazione, artigianale, di servizio, di intrattenimento, ecc.);

- b) accessi per verifiche di carattere tributario locale;
- c) accessi richiesti da cittadini singoli o associati o da loro rappresentanti per verificare presunte violazioni di natura amministrativa o penale;
- d) accessi di iniziativa del corpo di polizia locale nell'ambito dell'attività di istituto finalizzata alla tutela, in generale, dei cittadini e, in particolare, dei consumatori;

Considerato che attualmente il maggior numero di attività di carattere economico vengono avviate mediante presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (Scia), che consente all'imprenditore di dare avvio immediato alla propria attività, con conseguente spostamento della fase di verifica istruttoria da "ex ante" ad "ex post", il SUAP comunale, nella sua veste di Amministrazione procedente, verifica tutti gli stati, fatti o qualità oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese dagli utenti, mediante richiesta d'ufficio indirizzata agli Enti o ai gestori di pubblici servizi che, nella loro qualità di soggetti certificanti, detengono le relative informazioni;

Dato atto che la presente Amministrazione ha deliberato di gestire lo Sportello Unico per le Attività Produttive in forma associata fra i Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Casorezzo e Cuggiono, affidando altresì alla società partecipata Euro.PA S.r.l. in qualità di Struttura Unica Decentrata, lo svolgimento dell'istruttoria delle pratiche presentate nei suindicati Comuni, nei termini e secondo le modalità indicate nel regolamento attuativo sottoscritto dai Comuni associati;

Evidenziato che, in base all'art. 9 del predetto Regolamento attuativo, i Responsabili SUAP comunali sono tenuti ad organizzare l'attività di controllo circa l'analogia tra quanto dichiarato nella SCIA e nelle documentazione allegata rispetto agli atti acquisiti dalla Struttura Unica Decentrata e alla normativa vigente;

Dato atto che è stata effettuata in data 8.7.2014 una Conferenza di servizi fra il funzionario responsabile del SUAP, il comandante del Corpo di Polizia Locale e il responsabile del Settore Amministrativo Finanziario per concordare le tipologie di attività da sottoporre ai controlli e le modalità da attuarsi per l'esecuzione degli stessi;

Nel contempo nel corso di detta Conferenza dei servizi si è concordato di effettuare i controlli, con accesso nei locali o luoghi in cui operano le imprese, nel modo indicato nel "Documento informativo in merito ai controlli a cui sono assoggettate le imprese operanti nel territorio comunale" redatto dal SUAP Magnago (allegato 1), che chiarisce, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;

Rilevato che, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, si è concordato di predisporre la programmazione mediante piani operativi, che disciplinano gli accessi di iniziativa, con cadenza bimestrale e tale programmazione sarà resa nota entro i primi 10 (dieci) giorni del periodo di riferimento con atto organizzativo interno del Responsabile del SUAP;

Rilevato che, al fine di non gravare inutilmente sullo svolgimento dell'attività di impresa, è necessario procedere alle verifiche delle richieste di accertamento avanzate dai cittadini singoli o associati, o dai loro rappresentanti, per la verifica di presunte violazioni di natura amministrativa o penale, solo se presentate in forma scritta, sottoscritte e contenenti tutti i dati anagrafici necessari

per risalire alla certa identità dell'esponente, analogamente e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 333, comma 3, del c.p.p.;

Ritenuto necessario individuare criteri cui attenersi per predisporre, con cadenza bimestrale, l'elenco nominativo delle imprese cui accedere per i controlli di cui ai punti precedenti;

Richiamati gli articoli 13 e seguenti della Legge n. 689/81 che disciplinano il procedimento sanzionatorio;

Visti:

- il Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106, parzialmente modificato dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- lo Statuto del Comune di Magnago;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE

- 1) di prendere atto dell'allegato 1) alla presente delibera "*Documento informativo in merito ai controlli a cui sono assoggettate le imprese operanti nel territorio comunale in ottemperanza all'articolo 25 del Decreto Legislativo 33/2013*" redatto dal Responsabile del SUAP Magnago;
- 2) di approvare i criteri per la programmazione contenuti nell'allegato 1), dell'attività di controllo amministrativo effettuata mediante accesso ispettivo presso i locali delle imprese da parte delle forze di polizia locale, in attuazione dell'articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 12 luglio 2011, n. 106, parzialmente modificato dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 3) di dare atto che:
 - la programmazione periodica degli accessi sarà attuata, nell'ambito del coordinamento con gli uffici coinvolti, dallo Sportello Unico Attività Produttive;
 - tale programmazione sarà resa nota tramite atto organizzativo interno del responsabile dello sportello Unico attività Produttive, da pubblicare sul sito Web istituzionale del Comune di Magnago, entro i primi 10 (dieci) giorni del periodo di riferimento ;
 - i dati dei controlli verranno successivamente confermati a consuntivo semestrale, saranno integrati degli eventuali accessi svolti per le verifiche di accertamento avanzate dai cittadini singoli o associati, o dai loro rappresentanti, relative a presunte violazioni di natura amministrativa o penale e delle richieste di accesso pervenute dai competenti uffici comunali perché necessari alla definizione dei procedimenti amministrativi attivati dalle stesse imprese;
 - le imprese assoggettate alle modalità di controllo contemplate dal presente atto sono costituite dai soggetti previsti dalla legge, e, in particolare:
 - gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile;
 - le società di cui all'art. 2200 del codice civile, ivi comprese le società cooperative di cui all'art. 2511 del codice civile;
 - gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;
 - i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile;
 - le società semplici di cui all'art. 2251 del codice civile;
 - le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, e, comunque, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi delle norme vigenti;

- per attività di controllo amministrativo, sottoposta ai criteri contenuti nel presente atto, si intende quella, esercitata d'ufficio o su impulso di parte, deputata in generale alla verifica sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, pecuniaria o accessoria, un atto di accertamento o sanzionatorio in materia di elusione di tributi locali o, comunque, una misura repressiva o sfavorevole per il destinatario avente natura amministrativa.

Sono tali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le sanzioni e le misure adottate in materia di:

- commercio e attività produttive;
- esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;
- polizia urbana e amministrativa;
- tutela del consumatore, con particolare riferimento al controllo dei prezzi e al contrasto delle forme di commercio irregolari;
- sicurezza e regolarità del lavoro

Rientra, inoltre, nell'ambito di applicazione dei criteri di cui al presente atto, l'attività di controllo strumentale all'istruttoria dei procedimenti amministrativi comunque inerenti all'esercizio dell'impresa, demandati ai responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- gli accessi richiesti dal funzionario responsabile del SUAP del Comune di Magnago, perché necessari alla definizione di procedimenti amministrativi attivati dalle stesse imprese e sono inerenti a:
 - controlli delle istanze SCIA pervenute per inizio, modifica e cessazione dell'attività economica come definito nelle premesse;
 - controlli per la verifica del rispetto delle disposizioni di legge per le attività economiche sottoposte al procedimento domanda-autorizzazione, successivamente all'inizio dell'attività;
 - controlli allorché la superficie dell'attività, in fase di sua prima attivazione, sia stata dichiarata dall'interessato avente un'estensione prossima o pari al limite massimo consentito dalla normativa vigente;
 - controlli per la verifica della sorvegliabilità dei locali adibiti a somministrazione di alimenti e bevande;
 - controlli allorché sia necessario verificare l'esistenza e la tipologia dei fondi agricoli i cui prodotti sono messi in vendita dai medesimi imprenditori agricoli;
 - controlli per procedimenti amministrativi che, per inerzia imputabile a coloro che li hanno attivati, non possono essere definitivamente conclusi dall'ufficio competente;
 - controlli che siano adeguatamente motivati dal responsabile del procedimento.
- gli accessi per le verifiche delle richieste di accertamento avanzate dai cittadini singoli o associati, o dai loro rappresentanti, relative a presunte violazioni di natura amministrativa, sono valide di regola solo se presentate in forma scritta (compresa la posta elettronica), sottoscritte e contenenti tutti i dati anagrafici necessari per risalire alla compiuta identità dell'esponente. Potranno essere presi in considerazione esposti anonimi che, per i loro esaustivi contenuti, diano chiare indicazioni circa la sussistenza di un illecito. Tali esposti saranno, quindi, inseriti nell'elenco mensile di programmazione in ordine di data di arrivo risultante dal protocollo generale, salvo richieste inerenti attività soggette a un termine che possono avere maggiore priorità;
- gli accessi di iniziativa della polizia locale nell'ambito dell'attività di istituto finalizzata alla tutela, in generale, dei cittadini e, in particolare, dei consumatori ;
- gli accessi per le verifiche delle richieste di accertamento avanzate da altri enti pubblici o economici, da aziende e agenzie regionali e locali, saranno inseriti nell'elenco bimestrale successivo alla data di arrivo risultante dal protocollo generale

- 4) di dare atto che sono da ritenere **esclusi** dalla disciplina di cui articolo 7, commi 1, lettera a) e 2, lett. a), della predetta normativa, e sono pertanto consentiti, i controlli amministrativi in forma d'accesso, anche al di fuori di attività di programmazione e coordinamento, nelle seguenti materie:
- Controlli da effettuare per “l'accertamento di reati e per motivi di “giustizia”.
A titolo esemplificativo sono tali i controlli:
 - per l'accertamento di reati previsti dal codice penale connessi con attività commerciali (es. art. 474 per vendita di oggetti con marchio contraffatto);
 - Controlli da effettuare “a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica”.
A titolo esemplificativo sono tali i controlli sulle attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S. - R.D. 18 luglio 1931, n. 773), con particolare riguardo alle attività per la quale è prevista dallo stesso testo unico una “autorizzazione di polizia” (es. esercizi pubblici, comprese strutture ricettive e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di pubblico spettacolo e intrattenimento, circoli privati, commercio di oggetti preziosi, agenzie di affari, ecc.) e di phone-center (artt. 8, 9 e 17 T.U.L.P.S.). Suddetti controlli, previsti dall'art. 16 del T.U.L.P.S., devono avere ad oggetto la verifica “dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità”.
 - Controlli da effettuare per ragioni di “necessità ed urgenza”.
A titolo esemplificativo sono tali i controlli:
 - in caso di flagranza di illecito amministrativo rilevato direttamente dall'agente operante che non abbia comportato preventivo accesso ispettivo;
 - richiesti con ordine legittimo del superiore gerarchico.
- 5) di precisare che il documento allegato 1) fornisce una sintesi concisa, dell'attuale normativa vigente in materia e le tabelle contenute non sono vincolanti dal punto di vista giuridico, si dovrà sempre fare riferimento ai testi normativi integrali, di cui il documento indica i riferimenti, oltre che alle eventuali modifiche ed integrazioni;
- 6) di stabilire che, sulla base delle indicazioni che ciascun ufficio del Comune di Magnago coinvolto, ovvero Ente, Agenzia od Azienda interessata (*ad esempio Asl Milano 1, Arpa Lombardia, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Provincia di Milano, ATO, ecc.*), farà pervenire entro il giorno 15 di ciascun mese (con proroga al giorno feriale successivo in caso di coincidenza con giornata festiva) con apposita comunicazione, il responsabile del SUAP o suo delegato, procederà ad elaborare la lista dei controlli mediante accesso ispettivo alle imprese;
- 7) di riservarsi di coinvolgere nella programmazione le aziende ed agenzie regionali e locali (ASL e ARPA) e le altre forze di polizia operanti sul territorio, come disposto dall'art. 7, comma 2, lettera a) punto 2), qualora tali soggetti intendano effettuare controlli ed accessi non rientranti nelle materie di espressa esclusione legislativa (repressione dei reati, tutela della salute, della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica);
- 8) di dare atto che in sede di prima approvazione il presente atto, unitamente agli allegati, verrà inoltrato agli enti interessati, entro 15 giorni dalla pubblicazione, dando atto che trascorsi 30 giorni dall'invio in assenza di riscontri in merito, si procederà nei primi dieci giorni del mese interessato a pubblicare l'elenco del bimestre;
- 9) di dare atto inoltre che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del Comune in quanto l'attività di cui sopra ricade nell'ambito delle competenze istituzionali;

- 10) di dare atto infine che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito Web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Pareri ex art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174 s.m.i.:

*per la regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Francesco Pastori)

*per la regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Rag. Maria Luisa Giani)

*per la regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (William Viola)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ed i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'allegato 1 "*Documento informativo in merito ai controlli a cui sono assoggettate le imprese operanti nel territorio comunale in ottemperanza all'articolo 25 del Decreto Legislativo 33/2013*";

Preso atto di quanto espresso in proposta e ritenuto di approvare la stessa;

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) di prendere atto dell'allegato 1) alla presente delibera "*Documento informativo in merito ai controlli a cui sono assoggettate le imprese operanti nel territorio comunale in ottemperanza all'articolo 25 del Decreto Legislativo 33/2013*" redatto dal Responsabile del SUAP Magnago;

2) di approvare i criteri per la programmazione contenuti nell'allegato 1), dell'attività di controllo amministrativo effettuata mediante accesso ispettivo presso i locali delle imprese da parte delle forze di polizia locale, in attuazione dell'articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 12 luglio 2011, n. 106, parzialmente modificato dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

3) di dare atto che:

- la programmazione periodica degli accessi sarà attuata, nell'ambito del coordinamento con gli uffici coinvolti, dallo Sportello Unico Attività Produttive;
- tale programmazione sarà resa nota tramite atto organizzativo interno del responsabile dello sportello Unico attività Produttive, da pubblicare sul sito Web istituzionale del Comune di Magnago, entro i primi 10 (dieci) giorni del periodo di riferimento ;
- i dati dei controlli verranno successivamente confermati a consuntivo semestrale, saranno

integrati degli eventuali accessi svolti per le verifiche di accertamento avanzate dai cittadini singoli o associati, o dai loro rappresentanti, relative a presunte violazioni di natura amministrativa o penale e delle richieste di accesso pervenute dai competenti uffici comunali perché necessari alla definizione dei procedimenti amministrativi attivati dalle stesse imprese;

- le imprese assoggettate alle modalità di controllo contemplate dal presente atto sono costituite dai soggetti previsti dalla legge, e, in particolare:
 - gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile;
 - le società di cui all'art. 2200 del codice civile, ivi comprese le società cooperative di cui all'art. 2511 del codice civile;
 - gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;
 - i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile;
 - le società semplici di cui all'art. 2251 del codice civile;
 - le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, e, comunque, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi delle norme vigenti;
- per attività di controllo amministrativo, sottoposta ai criteri contenuti nel presente atto, si intende quella, esercitata d'ufficio o su impulso di parte, deputata in generale alla verifica sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, pecuniaria o accessoria, un atto di accertamento o sanzionatorio in materia di elusione di tributi locali o, comunque, una misura repressiva o sfavorevole per il destinatario avente natura amministrativa.

Sono tali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le sanzioni e le misure adottate in materia di:

- commercio e attività produttive;
- esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;
- polizia urbana e amministrativa;
- tutela del consumatore, con particolare riferimento al controllo dei prezzi e al contrasto delle forme di commercio irregolari;
- sicurezza e regolarità del lavoro

Rientra, inoltre, nell'ambito di applicazione dei criteri di cui al presente atto, l'attività di controllo strumentale all'istruttoria dei procedimenti amministrativi comunque inerenti all'esercizio dell'impresa, demandati ai responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- gli accessi richiesti dal funzionario responsabile del SUAP del Comune di Magnago, perché necessari alla definizione di procedimenti amministrativi attivati dalle stesse imprese e sono inerenti a:
 - controlli delle istanze SCIA pervenute per inizio, modifica e cessazione dell'attività economica come definito nelle premesse;
 - controlli per la verifica del rispetto delle disposizioni di legge per le attività economiche sottoposte al procedimento domanda-autorizzazione, successivamente all'inizio dell'attività;
 - controlli allorché la superficie dell'attività, in fase di sua prima attivazione, sia stata dichiarata dall'interessato avente un'estensione prossima o pari al limite massimo consentito dalla normativa vigente;
 - controlli per la verifica della sorvegliabilità dei locali adibiti a somministrazione di alimenti e bevande;
 - controlli allorché sia necessario verificare l'esistenza e la tipologia dei fondi agricoli i cui prodotti sono messi in vendita dai medesimi imprenditori agricoli;
 - controlli per procedimenti amministrativi che, per inerzia imputabile a coloro che li hanno attivati, non possono essere definitivamente conclusi dall'ufficio competente;

- controlli che siano adeguatamente motivati dal responsabile del procedimento.
- gli accessi per le verifiche delle richieste di accertamento avanzate dai cittadini singoli o associati, o dai loro rappresentanti, relative a presunte violazioni di natura amministrativa, sono valide di regola solo se presentate in forma scritta (compresa la posta elettronica), sottoscritte e contenenti tutti i dati anagrafici necessari per risalire alla compiuta identità dell'esponente. Potranno essere presi in considerazione esposti anonimi che, per i loro esaustivi contenuti, diano chiare indicazioni circa la sussistenza di un illecito. Tali esposti saranno, quindi, inseriti nell'elenco mensile di programmazione in ordine di data di arrivo risultante dal protocollo generale, salvo richieste inerenti attività soggette a un termine che possono avere maggiore priorità;
- gli accessi di iniziativa della polizia locale nell'ambito dell'attività di istituto finalizzata alla tutela, in generale, dei cittadini e, in particolare, dei consumatori ;
- gli accessi per le verifiche delle richieste di accertamento avanzate da altri enti pubblici o economici, da aziende e agenzie regionali e locali, saranno inseriti nell'elenco bimestrale successivo alla data di arrivo risultante dal protocollo generale

4) di dare atto che sono da ritenere **esclusi** dalla disciplina di cui articolo 7, commi 1, lettera a) e 2, lett. a), della predetta normativa, e sono pertanto consentiti, i controlli amministrativi in forma d'accesso, anche al di fuori di attività di programmazione e coordinamento, nelle seguenti materie:

- Controlli da effettuare per "l'accertamento di reati e per motivi di "giustizia".
A titolo esemplificativo sono tali i controlli:
 - per l'accertamento di reati previsti dal codice penale connessi con attività commerciali (es. art. 474 per vendita di oggetti con marchio contraffatto);
- Controlli da effettuare "a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica".
A titolo esemplificativo sono tali i controlli sulle attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S. - R.D. 18 luglio 1931, n. 773), con particolare riguardo alle attività per la quale è prevista dallo stesso testo unico una "autorizzazione di polizia" (es. esercizi pubblici, comprese strutture ricettive e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di pubblico spettacolo e intrattenimento, circoli privati, commercio di oggetti preziosi, agenzie di affari, ecc.) e di phone-center (artt. 8, 9 e 17 T.U.L.P.S.). Suddetti controlli, previsti dall'art. 16 del T.U.L.P.S., devono avere ad oggetto la verifica "dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità".
- Controlli da effettuare per ragioni di "necessità ed urgenza".
A titolo esemplificativo sono tali i controlli:
 - in caso di flagranza di illecito amministrativo rilevato direttamente dall'agente operante che non abbia comportato preventivo accesso ispettivo;
 - richiesti con ordine legittimo del superiore gerarchico.

5) di precisare che il documento allegato 1) fornisce una sintesi concisa, dell'attuale normativa vigente in materia e le tabelle contenute non sono vincolanti dal punto di vista giuridico, si dovrà sempre fare riferimento ai testi normativi integrali, di cui il documento indica i riferimenti, oltre che alle eventuali modifiche ed integrazioni;

6) di stabilire che, sulla base delle indicazioni che ciascun ufficio del Comune di Magnago coinvolto, ovvero Ente, Agenzia od Azienda interessata (*ad esempio Asl Milano 1, Arpa Lombardia, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Provincia di Milano, ATO, ecc.*), farà pervenire entro il giorno 15 di ciascun mese (con proroga al giorno feriale successivo in caso di coincidenza con giornata festiva) con apposita comunicazione, il responsabile del SUAP o suo delegato, procederà ad elaborare la lista dei controlli mediante accesso ispettivo alle imprese;

7) di riservarsi di coinvolgere nella programmazione le aziende ed agenzie regionali e locali (ASL e ARPA) e le altre forze di polizia operanti sul territorio, come disposto dall'art. 7, comma 2, lettera a) punto 2), qualora tali soggetti intendano effettuare controlli ed accessi non rientranti nelle materie di espressa esclusione legislativa (repressione dei reati, tutela della salute, della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica);

8) di dare atto che in sede di prima approvazione il presente atto, unitamente agli allegati, verrà inoltrato agli enti interessati, entro 15 giorni dalla pubblicazione, dando atto che trascorsi 30 giorni dall'invio in assenza di riscontri in merito, si procederà nei primi dieci giorni del mese interessato a pubblicare l'elenco del bimestre;

9) di dare atto inoltre che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del Comune in quanto l'attività di cui sopra ricade nell'ambito delle competenze istituzionali;

10) di dare atto infine che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito Web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : PICCO CARLA

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Angelo Monolo

La sottoscritta Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

- è stata pubblicata a questo Albo Pretorio il 09/10/2014 per rimanervi 15 gg. Consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 125, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

La Responsabile
F.to: Rag.Maria Luisa Giani

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

La Responsabile del Settore Amministrativo-
Finanziario
Rag.Maria Luisa Giani

ESECUTIVITA'

- () dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
(X) esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

RATIFICA – MODIFICA – ANNULLAMENTO - REVOCA

- () RATIFICATA con deliberazione consiliare n. _____ del _____
() MODIFICATA/RETTIFICATA con deliberazione G.C. n. _____ del _____
() REVOCATA con deliberazione G.C. n. _____ del _____